



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

Rinvio date elezioni del COA quadriennio 2019-2022

*Estratto dal Verbale delle adunanze consiliari del 9 gennaio 2019
(approvato nella riunione del 15 gennaio 2019)*

Il Consiglio,

- vista la sentenza n.32781/2018 del 19.12.2018 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, che ha affermato il seguente principio di diritto: *“in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/17) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113”;*
- preso atto del dibattito apertosi in campo nazionale sulla portata della suddetta sentenza che, pur non decidendo il merito della questione portata al suo esame e pur spiegando i suoi effetti nell’ambito della sola controversia da essa decisa, obiettivamente può incidere sul quadro normativo e regolamentare in materia di elezioni dei Consiglio degli ordini circondariali forensi, nonché delle prese di posizione dell’OCF e di numerosi COA;
- avuta conoscenza che al Senato della Repubblica è stato presentato un emendamento (AS 989) nel corso dei lavori di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, tendente ad inserire nella L. 113/2017 l’art. 4 bis, di interpretazione autentica della normativa in questione, del seguente tenore: *“I mandati da computarsi per l’applicazione delle norme relative all’ineleggibilità di cui agli artt. 34, comma 1, delle legge 31 dicembre 2012, n. 247, e 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, anche in sede di prima applicazione, sono esclusivamente quelli consecutivi tra loro, di durata superiore ai due anni, espletati dopo l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a seguito di elezioni celebrate ai sensi della medesima legge o della legge 12 luglio 2017, n. 113”;*
- che la suddetta norma di interpretazione autentica, se approvata, negherebbe il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione SS.UU. con la Sentenza n. 32781/2018;
- considerato che, allo stato, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, già fissate per il 24, 25 e 26 gennaio 2019, si svolgerebbero in un clima di incertezza normativa, che potrebbe anche dare seguito a ricorsi elettorali;

- considerato, altresì, che l'incertezza sul quadro normativo di riferimento potrebbe incidere negativamente sull'ampiezza della partecipazione alla competizione elettorale degli iscritti quali candidati, riducendola,.
- considerato, altresì, che la conversione del D.L. 135/2018 dovrà, in ogni caso, avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella G.U. del 14.12.2018, ovvero entro il 12 febbraio 2019;
- ritenuto, in armonia con quanto analogamente deliberato da diversi altri COA, opportuno rinviare le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, già fissate per i giorni 24, 25 e 26 gennaio 2019, per effettuarle all'interno di un quadro normativo chiaro;
- vista la legge n. 247/2012;
- vista la legge 12.07.2017 n. 113;
- visto il D.M. 13 luglio 2016 n. 156;
- vista la propria precedente deliberazione del 27.11.2018, la determina del Presidente del Consiglio dell'Ordine del 28.11.2018 e l'atto di avviso di convocazione dell'Assemblea del 30.11.2018;
- alla luce del D.L. n.2/2019;

delibera

- di rinviare le date delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, per il quadriennio 2019/2022, già fissate per i giorni 24-25-26 gennaio 2019, al

7, 8 e 9 marzo 2019, dalle ore 9 alle ore 13,

con apertura del seggio elettorale, presso il Palazzo di Giustizia di Nola, Reggia degli Orsini;

- di confermare, per il resto, quanto previsto dalla convocazione dell'Assemblea del 30.11.2018, affissa e pubblicata nei modi e nei termini di legge e comunicata agli iscritti tramite PEC, in particolare, si ribadisce che le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, **entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto**, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 8, comma 2, legge n. 113/17) e che nel medesimo termine di cui al capoverso precedente è possibile presentare istanza per manifestare la disponibilità a essere designati componenti della Commissione elettorale;
- di inviare al CNF e a tutti gli iscritti a mezzo PEC la presente deliberazione, di darne pubblicità sul sito internet dell'Ordine e presso gli uffici giudiziari del Circondario tramite manifesto.

Il Consigliere Segretario
Avv. Sonia Napolitano

Il Presidente
Avv. Pasquale Piccolo